



## STATUTO

### Art. 1 DENOMINAZIONE

E' costituita, per volontà dei Fondatori, "SOCIETA' OFTALMOLOGICA ITALIANA S.O.I. Associazione Medici Oculisti Italiani" e del Dr. Matteo Piovella una Fondazione denominata

### "FONDAZIONE INSIEME PER LA VISTA"

Essa è retta dal presente statuto conformemente alle disposizioni dettate dal Capo II del Titolo II del Libro I del Codice civile, dal DPR 361/2000, nonché dal D. Lgs. del 4 dicembre 1997 n. 460; in particolare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e seguenti del D.lgs. n. 460/97 la fondazione *assumerà* nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (O.N.L.U.S.) dizione che ne *costituirà* peculiare segno distintivo e che a tale scopo *verrà* inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

### Art. 2 SEDE

Essa ha sede in Roma, via dei Mille n.35

Il Consiglio di Amministrazione può, senza che ciò comporti mutamento dello Statuto, modificare la sede legale, individuare e modificare la sede operativa, principale, anche diversa dalla sede legale, istituire sedi secondarie.

### Art. 3 SCOPI E ATTIVITA' ISTITUZIONALI

La Fondazione, che opera in assenza di fini di lucro, è apartitica, intende perseguire - *anche con l'eventuale* azione diretta e personale dei propri *partecipanti esclusivamente* finalità di solidarietà ed utilità sociale, operando nel settore della assistenza socio-sanitaria, nel settore medico farmaceutico e della ricerca scientifica. In particolare la fondazione si adopera per la prevenzione, il controllo e la cura delle patologie e dei difetti visivi ed intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale concretizzantesi negli scopi e nelle finalità istituzionali indicate successivamente.

In particolare gli obiettivi sono quelli di favorire e promuovere:

- La ricerca scientifica nel campo dell'oftalmologia e della farmaceutica ad essa connessa;
- lo studio, la promozione e realizzazione di progetti, campagne e attività sociali legate alla tutela e salvaguardia della vista e alla sua prevenzione, controllo e cura in Italia e all'estero;
- la Collaborazione con Enti Pubblici e privati, fornendo assistenza e supporto operativo, nell'individuazione, nella promozione e nella realizzazione di progetti e campagne socio sanitarie di sensibilizzazione dell'opinione pubblica circa i rischi e le conseguenze per la salute dell'individuo legati alle patologie oculari;
- la divulgazione della cultura della prevenzione e del controllo della vista;



- il supporto psicologico e terapeutico e giuridico ai pazienti affetti da gravi menomazioni dell'apparato visivo in particolare per quanto riguarda le patologie che più frequentemente colpiscono i bambini e gli anziani e le patologie visive conseguenti ad infortuni sul lavoro e a incidenti stradali;
- l'informazione, la sensibilizzazione e il recupero degli individui affetti dalle patologie più diffuse quali il glaucoma, le maculopatie, la cataratta e dalle patologie visive di carattere ereditario.

Le attività della fondazione si rivolgono a tutti i cittadini ed operatori, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. In particolare la Fondazione si propone di sostenere le attività rivolte a soggetti diversamente abili a causa di patologie o difetti congeniti della funzione visiva.

Quale attività connessa e correlata, al fine di perseguire il proprio scopo la Fondazione si propone, quali ulteriori funzioni di interesse collettivo e utilità sociale, lo svolgimento di attività formative rivolte agli operatori e volontari della Fondazione.

Al perseguimento e attuazione delle proprie finalità la Fondazione destina il patrimonio e le risorse ricevute dai Fondatori, avendo cura di incrementarle, valorizzarle e gestirle in modo efficiente.

Sempre per realizzare gli scopi sociali, la Fondazione promuove la raccolta di fondi e di donazioni da parte di enti pubblici e privati, e persone fisiche sensibili agli obiettivi della Fondazione, acquisisce risorse, anche non di natura economica, finalizzate alla realizzazione di specifici progetti.

Quale attività accessoria la fondazione provvede alla promozione della scienza oftalmologica attraverso la ricerca, la formazione, l'aggiornamento scientifico e culturale dei medici oculisti anche attraverso il perfezionamento delle metodologie cliniche, chirurgiche, farmacologiche e delle tecnologie e coerentemente alle previsioni normative in materia di cosiddetta educazione continua del medico anche al fine di migliorare il rapporto medico-paziente.

La Fondazione nel perseguimento dei propri obiettivi istituzionali attiva campagne di comunicazione, informazione e sensibilizzazione, in ogni ambito, per la tutela dei soggetti affetti da patologie oculari.

Per l'attuazione delle azioni e iniziative funzionali al perseguimento degli scopi predetti, la Fondazione si avvarrà *anche* dell'apporto di operatori volontari, che dichiarino di condividere le finalità e le azioni della Fondazione. La Fondazione nel raggiungimento dei propri scopi istituzionali si avvarrà della collaborazione e dell'apporto organizzativo della S.O.I - Società Oftalmologica Italiana Associazione, eretta in Ente Morale con R.D. 19 luglio 1924 e istituzione privata riconosciuta ai sensi e per gli effetti del Titolo II art. 12 e Capo II del Codice Civile.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione opererà secondo criteri di efficienza e di economicità, avendo cura, nell'utilizzare le risorse disponibili, di contenere al massimo le spese per la gestione amministrativa.

#### **ART. 4 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, tra l'altro:

- partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari; la Fondazione può, ove ritenuto necessario od opportuno, promuovere la costituzione di detti enti;
- formare i soggetti che operano con la Fondazione o che sono coinvolti a diverso titolo nella attuazione delle finalità della Fondazione stessa;



- costituire ovvero partecipare ad altri enti pubblici o privati che perseguano finalità e svolgano attività coerenti con quelle della Fondazione, in misura e con modalità tali da escludere una influenza dominante della Fondazione stessa sulle società, consorzi e/o enti predetti;
- stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, tra cui, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, l'assunzione di prestiti o mutui, a breve e a lungo termine; l'acquisto o la locazione di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi tipo;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- stipulare accordi o convenzioni con terzi per l'affidamento di parte delle attività statutariamente previste;
- assumere prestiti dai fondatori, dai partecipanti, sostenitori e non, per il finanziamento delle proprie attività, nei limiti delle normative vigenti e senza che ciò possa comportare raccolta di fondi presso il pubblico;
- agire in giudizio in ogni sede e giurisdizione per la tutela di quanto previsto nel precedente al 1.3 e in ogni caso per la tutela del diritto alla vista quale specie del più generale diritto alla salute ed alle cure che il medico oculista può impartire ed il paziente ricevere;
- istituire ed erogare borse di studio a favore dei figli orfani di medici oculisti ritenuti meritevoli dell'aiuto della Fondazione;
- svolgere in via meramente accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività commerciale e in genere attività produttive e marginali connesse e accessorie rispetto a quelle istituzionali, comunque nel rispetto dei limiti comportamentali connessi alla natura di ente non profit Onlus ai sensi del D.Lgs. 460/97 una volta acquisita tale qualifica;
- svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari.

È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività differenti da quelle istituzionali, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

## **ART. 5 PATRIMONIO**

Il patrimonio della Fondazione è costituito da:

- *beni mobili acquisiti al momento dell'atto costitutivo;*
- beni immobili e mobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, specificamente destinati, dagli stessi donatori o con delibera del Consiglio di Amministrazione, a integrare il patrimonio;
- beni mobili e immobili che la Fondazione acquisirà per lo svolgimento delle sue attività istituzionali.

I beni facenti parte del patrimonio non possono essere impegnati per far fronte alle spese di gestione, se non con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione, adottata a maggioranza assoluta.

La alienazione di beni facenti parte del patrimonio può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta, nella quale dovranno essere individuate le ragioni della alienazione e la destinazione del provento, che dovrà prioritariamente, e salve motivate ragioni di opportunità, rimanere destinato a integrazione del patrimonio.

Dei beni della Fondazione verrà predisposto apposito inventario, che sarà periodicamente aggiornato.



## ART. 6 FONDO DI GESTIONE

La Fondazione farà fronte agli oneri di gestione:

- con le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali, strumentali, accessorie e connesse a quelle istituzionali della Fondazione medesima;
- con le somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali che, con motivata delibera del Consiglio di Amministrazione, vengano destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio;
- con eventuali donazioni, disposizioni testamentarie, contributi di enti e persone fisiche non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- con contributi corrisposti dai Fondatori e dai partecipanti o con i fondi raccolti, anche in occasione od in relazione ad apposite iniziative, attività e manifestazioni;
- con eventuali appositi Fondi di gestione, costituiti da persone fisiche o giuridiche, e vincolati all'attuazione di uno specifico progetto e/o iniziative particolari, coerenti con le finalità istituzionali della Fondazione;
- con eventuali eccedenze di rendiconto consuntivo destinate ad incrementare il fondo di gestione, al netto degli eventuali disavanzi di gestione emergenti dai rendiconti consuntivi;

E' fatto divieto di utilizzare beni e risorse della Fondazione, nonché eventuali avanzi di gestione per finalità diverse da quelle istituzionali e per attività non coerenti con le finalità predette.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

E' altresì vietato distribuire, anche in modo indiretto, ai Fondatori,

Partecipanti e Amministratori, utili e avanzi di gestione, nonché altri fondi o riserve, fatto salvo il rimborso spese documentate, a Presidente, Consiglieri e Revisori ed eventuali indennità riferite ad attività operative, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

## ART. 7 FONDATORI

E' socio fondatore **originario** la Società Oftalmologica Italiana e tutti i soggetti, persone o enti, che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione.

La qualifica di fondatori può essere attribuita, anche in via successiva rispetto all'atto costitutivo, dal Consiglio di Amministrazione, con decisione motivata, adottata con la maggioranza dei 2/3, a soggetti che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a sostenere le attività della stessa, con apporti di beni mobili e immobili, somme di denaro o di altra natura, ritenuti dal Consiglio di Amministrazione idonei e rilevanti per la vita della Fondazione e per l'attuazione delle finalità della stessa.

Sempre con delibera del Consiglio di Amministrazione, adottata con la maggioranza dei 2/3, la qualifica di fondatore può essere attribuita a soggetti, enti e/o persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, forniscono un apporto determinante, non solo di natura economica, al fine di poter realizzare specifici progetti di durata pluriennale e di particolare valore strategico per la Fondazione.

Con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, adottato anch'esso a maggioranza dei 2/3, il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire la natura e la entità degli apporti da richiedere ai fini della attribuzione della qualifica di fondatore e disporre la revoca della stessa per venir meno dell'apporto in funzione del quale è stata attribuita.



## **ART.8 PARTECIPANTI**

Con delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei 2/3, possono ottenere la qualifica di:

- a) Partecipanti sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi e delle attività dalle stesse poste in essere, mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione.
- b) Partecipanti sostenitori le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che, condividendone le finalità, contribuiscono agli scopi della Fondazione con apporti rilevanti, anche in termini di conoscenze, di esperienza e di partecipazione diretta alla realizzazione delle attività della Fondazione.
- c) Partecipanti le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione intendono concorrere al sostegno delle attività della stessa con un contributo, la cui misura è definita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, a fronte del quale viene rilasciata una tessera di adesione alla Fondazione di durata annuale. Detti partecipanti, con la adesione alla Fondazione, si impegnano a sostenere le attività della Fondazione stessa, secondo le proprie attitudini e disponibilità di tempo e di risorse economiche, con le modalità individuate dal Consiglio di Amministrazione, comunque, a titolo di volontariato.

La qualità di Partecipanti è preclusa a coloro che agiscono con obiettivi di lucro, per interessi ideologici o semplicemente conoscitivi e dunque in difformità dalle finalità che si prefigge la Fondazione.

Il consiglio di amministrazione, previa delibera di ammissione, provvede ad inserire i partecipanti in un apposito elenco, che viene aggiornato con periodicità annuale.

La qualifica di partecipante dà diritto ad usufruire di specifici servizi offerti dalla Fondazione, individuati annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

I contributi dei Partecipanti, sostenitori e non, non sono rivalutabili e sono intrasmisibili.

Tra i Partecipanti vige una disciplina uniforme del rapporto; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita della Fondazione.

La qualifica di Partecipante si perde a seguito di decadenza, dichiarata dal Consiglio di Amministrazione con apposita motivata delibera approvata, a maggioranza dei 2/3 nei seguenti casi:

- per il venir meno in capo al partecipante dei requisiti morali o di coerenza con le finalità della Fondazione;
- per il venir meno dell'apporto in funzione del quale la qualifica è stata attribuita;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in conflitto di interesse con la Fondazione;
- per rinuncia alla qualifica della quale il Consiglio di Amministrazione prende atto;
- per il mancato versamento della quota di adesione per due anni consecutivi.

I Partecipanti, anche se decaduti o comunque cessati, restano obbligati ad adempiere alle obbligazioni eventualmente pendenti con la Fondazione e non possono ripetere le erogazioni effettuate, né rivendicare diritti.

I Partecipanti che intendano dimettersi, dovranno presentare per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno; in difetto saranno considerati Partecipanti



anche per l'anno successivo, ed obbligati al pagamento della quota annuale, se prevista.

Il Partecipante che cessi per qualunque ragione (decadenza, dimissioni, decesso), non ha diritto al rimborso di quanto versato a qualunque titolo.

I Partecipanti esercitano le proprie prerogative con le modalità previste nel presente Statuto e secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i Partecipanti hanno diritto di voto per la nomina dei propri rappresentanti nel Consiglio d'amministrazione di cui all'art.12.

### **ART. 9 ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Presidente ad honorem e il Vice Presidente, ove nominati dal Consiglio di Amministrazione
- l'Assemblea dei partecipanti
- il Collegio dei Revisori

### **ART. 10 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione è composto *da 3 a 7* membri individuati come segue:

- 2 (o 4 nel caso di C.D.A composto da 7 membri) componenti designati dai fondatori riconosciuti ai sensi dell'art. 9;

- 1 (o 3 nel caso di C.D.A composto da 7 membri) componenti designati dai partecipanti, di cui almeno uno scelto fra soggetti dotati di titoli professionali conseguiti nella Facoltà specialistica di Oculistica o comunque con comprovate conoscenze e/o esperienze nel campo dell'oftalmologia.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire, con deliberazione adottata a maggioranza dei 2/3, la figura di Presidente ad honorem, che farà parte a tutti gli effetti del Consiglio, aggiungendosi agli altri componenti, con il modo e i compiti specificamente precisati nell'art. 14. In tal caso il Consiglio risulterà costituito, rispettivamente da sei o otto componenti.

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare un vice Presidente, fra i suoi componenti. Il Consiglio dura in carica 4 anni e i componenti dello stesso non possono essere rinnovati per più di quattro mandati consecutivi.

### **ART. 11 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - POTERI**

Al Consiglio di Amministrazione sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Fondazione.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina tra i propri componenti il Presidente, e se lo ritiene necessario il Presidente Onorario e il Vice Presidente della Fondazione;
- b) nomina, se lo ritiene necessario, un Direttore della Fondazione, stabilendo la durata dell'incarico, le attribuzioni e il compenso da riconoscere allo stesso;
- c) approva il bilancio annuale, sia preventivo che consuntivo;
- d) approva i programmi di attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- e) adotta la "carta dei valori" cui va ispirata la attività della Fondazione e quella dei soggetti a diverso titolo coinvolti nella attività stessa.



- f) delibera l'acquisizione di eredità, legati, donazioni, contributi ed elargizioni in genere;
- g) delibera i Regolamenti interni e gli indirizzi fondamentali sull'attività della Fondazione;
- h) delibera l'ammissione dei Fondatori e dei Partecipanti, *nonché la decadenza di questi ultimi*;
- i) approva, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei propri componenti, le modifiche allo Statuto;
- l) delibera in ordine all'estinzione della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto previsto dalle norme di legge e dal successivo art. 21;
- m) istituisce, ove lo ritenga opportuno, eventuali organismi tecnici e consultivi, definendo la composizione e i compiti degli stessi;
- n) delibera gli eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti pubblici o privati;
- o) delibera l'acquisto di beni e servizi nonché l'assunzione del personale e/o di collaboratori esterni;
- p) delibera, determinandone la misura, entro i limiti di cui all'art. 10 del D.lgs 4/12/1997 n. 460, i rimborsi delle spese da riconoscere al Presidente, ai Consiglieri, ai Revisori e al Direttore e delle indennità per i costi operativi;
- q) ratifica i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- r) può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- s) delibera a maggioranza assoluta la alienazione dei beni facenti parte del patrimonio o l'impegno degli stessi per fare fronte alle spese di gestione.

## **ART. 12 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - RIUNIONI**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.

L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato con qualunque mezzo scritto ai Consiglieri e ai Revisori almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza, almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in sede ordinaria almeno *tre* volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Alle riunioni partecipa il Collegio dei Revisori.

Le riunioni del Consiglio sono tenute presso la sede legale della Fondazione o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le adunanze del Consiglio possono svolgersi anche in videoconferenza o *teleconferenza* a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri ed alle seguenti condizioni di cui si deve dare atto nei verbali:

- Che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario che provvedono alla redazione e sottoscrizione del verbale;
- Che sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione
- Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, trasmettere documenti.



Che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati ove gli interessati possono affluire dovendosi ritenere la riunione svolta nel luogo ove presenti presidente e segretario.

Il Consiglio delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti.

Sono adottate con la maggioranza dei 2/3 le deliberazioni di cui alla lettera (h, i, l) dell'art. II e con la maggioranza assoluta la decisione di cui alla lettera (s) dell'art. II.

In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente ad honorem per le deliberazioni di cui alle lettere d, f, h, i, l, n dell'art. 11; per tutte le altre deliberazioni prevale il voto del Presidente della seduta.

I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, sono dichiarati decaduti, con delibera del Consiglio stesso. Della dichiarazione di decadenza verrà data comunicazione al designante ai fini della sostituzione del consigliere dichiarato decaduto.

I verbali delle riunioni, redatti dal Segretario del Consiglio e firmati da questi e dal Presidente, o da chi ne ha fatto le veci, sono approvati nella prima seduta successiva.

#### **ART.13 IL PRESIDENTE**

Il Presidente della Fondazione è eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti.

Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione, con facoltà di rilasciare procure, *anche alle liti*, e sovrintende l'attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività della Fondazione.

Esercita le funzioni di ordinaria amministrazione che gli vengono delegate dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo il riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima seduta successiva.

In caso di sua assenza o di impedimento, i poteri del Presidente sono assunti dal Vice Presidente e, in caso di impedimento o assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano per nomina, ovvero ancora, in caso di parità di anzianità di nomina, dal Consigliere più anziano per età.

#### **ART.14 IL PRESIDENTE AD HONOREM**

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire, con provvedimento motivato, a soggetti che si siano particolarmente distinti per l'apporto dato alla Fondazione o che abbiano fatto parte del Consiglio di Amministrazione, la carica di Presidente ad honorem.

Spetta in particolare al Presidente ad honorem sovrintendere alla attività della Fondazione al fine di garantire il rispetto della volontà dei Fondatori, la missione e le finalità della Fondazione, l'autonomia della stessa, la salvaguardia e l'integrità del patrimonio, la coerenza con le finalità della Fondazione del profilo dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei Fondatori e dei Partecipanti, nonché dei componenti dei diversi organismi eventualmente previsti.

Il Presidente ad honorem, dura in carica fino alle sue dimissioni o alla revoca dell'incarico.





### **ART.15 IL VICE PRESIDENTE**

Il Consiglio di Amministrazione può altresì nominare, sempre tra i propri componenti, un Vice Presidente, che dura in carica per il tempo corrispondente al mandato di componente del Consiglio stesso, con funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

### **ART. 16 IL DIRETTORE**

Ove il Consiglio di Amministrazione ritenesse di istituire in modo stabile la figura del Direttore, questo sarà scelto tra persone di elevata qualificazione professionale e deve essere in possesso di idonei titoli professionali, di comprovata esperienza e di un profilo coerente con le finalità della Fondazione.

Egli è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilisce la durata dell'incarico, le attribuzioni ed il *compenso nel rispetto dei limiti sanciti dall'art. 10, comma 6, del Decreto legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.*

Spetta al Direttore sovrintendere all'organizzazione e alla gestione della Fondazione, partecipare, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio e assistere alle riunioni degli organismi e Comitati eventualmente istituiti.

Il Direttore risponde del proprio operato direttamente al Consiglio di Amministrazione.

### **ART. 17 ASSEMBLEA DEI PARTECIPANTI**

L'Assemblea dei Partecipanti viene convocata, almeno *una* volta all'anno, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e delibera a maggioranza dei propri componenti. Essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

All'assemblea dei partecipanti spetta il compito di eleggere due propri rappresentanti (o tre nel caso di C.D.A composto da 7 componenti) nel Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea dei Partecipanti formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi, obiettivi e progetti della Fondazione, già delineati, ovvero da individuarsi, nonché sui bilanci consuntivo e preventivo.

*Ogni partecipante può farsi rappresentare in assemblea da altro partecipante con delega. Ogni partecipante non può ricevere più di due deleghe.*

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Qualora sia necessario od opportuno, il Consiglio di amministrazione può nominare un comitato organizzatore dell'assemblea, delegando allo stesso i poteri necessari con proprio provvedimento.

### **ART. 18 REVISORI LEGALI - COMPOSIZIONE E NOMINA**

L'organo di revisione potrà essere monocratico o collegiale a scelta dei Fondatori che provvedono alla loro nomina.; in ogni caso il o i Revisori legali devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali presso il MEF. Nel caso sia nominato un Collegio dei Revisori, lo stesso è composto da tre membri.

Il Revisore legale o il Collegio dei Revisori legali dura in carica 3 anni e i suoi componenti non possono essere riconfermati per più di tre mandati consecutivi.

Il Collegio elegge il Presidente fra i propri componenti.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni 3 mesi e ogni volta che lo richiedano il Presidente o due componenti.



Le deliberazioni del Collegio sono prese con il voto favorevole di almeno due componenti.

I revisori legali che non intervengano alle sedute del Consiglio di Amministrazione o del Collegio per più di tre volte consecutivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti l'organo di controllo potrà essere corrisposto un emolumento individuale annuo non superiore ai limiti sanciti dall'art.10, comma 6, lettera c) del Decreto legislativo n. 460 del 4 Dicembre 1997.

#### **ART.19 IL COLLEGIO DEI REVISORI LEGALI- POTERI**

I Revisori legali vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Il Revisore legale o il Collegio dei Revisori legali assistono alle sedute del Consiglio di Amministrazione, possono espletare tutti gli accertamenti e le indagini necessari ed opportuni ai fini dell'esercizio del controllo, verificare la regolare tenuta delle scritture contabili, delle operazioni di cassa, esprimere il parere sulla gestione mediante apposita relazione al bilancio.

Di ogni rilievo effettuato riferiscono al Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni del Collegio, o le decisioni del revisore al pari degli accertamenti, delle proposte e dei rilievi sono verbalizzati in apposito registro tenuto nella sede della Fondazione.

#### **ART.20 ESERCIZIO-CONTABILITÀ-BILANCI**

Gli esercizi della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, ed entro centoventi giorni da tale data, salva la possibilità di un maggior termine di centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione, il rendiconto consuntivo ed il rendiconto preventivo dell'esercizio in corso, predisposto dal consiglio d'amministrazione, devono essere sottoposti al parere consultivo, non vincolante, dell'Assemblea dei partecipanti, accompagnati dalla relazione sulla gestione e sull'attività svolta e da svolgersi e dalla relazione del Collegio dei Revisori.

#### **ART. 21 ESTINZIONE**

La Fondazione si estingue:

- in caso di raggiungimento degli scopi o di comprovata impossibilità del raggiungimento degli stessi;
- a seguito del venir meno, per qualunque causa, dei mezzi patrimoniali, ovvero quando questi non siano più sufficienti per realizzare gli scopi.

In tali ipotesi, il Consiglio di Amministrazione delibera l'estinzione della Fondazione a maggioranza dei 2/3 e nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'organizzazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **FIRMATO:**

**Matteo PIOVELLA**

**Lucia BATTAGLIA**

**Alessandra ESPOSITO**

**Giuseppe CELESTE (Sigillo)**